



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 01/03/2017

Settore: SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. CRITERI DI NOMINA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. STRALCIO DELLA DISCIPLINA RELATIVA AI "DEHORS".

PREMESSO CHE:

- Il Regolamento Edilizio vigente è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2014 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20.05.2015;
- la Commissione Edilizia comunale, quale organo tecnico consultivo del Comune in materia edilizia e territorio, è disciplinata dal Capo 1.3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- all'interno del Regolamento Edilizio è contenuta la normativa per la realizzazione dei "Dehors" al Titolo 6 "Elementi complementari e di arredo" capo 6.3. "Dehors";

DATO ATTO in particolare che:

- ai sensi dell'articolo 1.3.2 del Regolamento Edilizio, la Commissione edilizia è composta unicamente dai seguenti membri di diritto:
 - ✓ "Dirigente /Responsabile dell'Assetto del Territorio (o suo delegato), che la presiede;
 - ✓ da quattro componenti nominati dal Dirigente (o, in mancanza, dal Direttore Generale), individuati tra il personale di categoria "D" in possesso di adeguate competenze tecniche in materia di urbanistica e/o edilizia";
- Esprime il proprio parere "*consultivo obbligatorio, non vincolante*" in merito a:
 - ✓ Interventi soggetti a Permesso a Costruire;
 - ✓ Piani urbanistici attuativi, pubblici e privati;
 - ✓ Interventi ex art. 81 DPR 616/1977 e art. 3 DPR 383/1994;
 - ✓ Pareri preventivi;
 - ✓ Annullamento titoli già rilasciati;
- L'attuale Commissione Edilizia è stata nominata con Determinazione Dirigenziale n. 223 del 01.09.2015;

CONSIDERATO che la legge regionale n. 65 del 10.11.2014 "Norme per il governo del territorio" ha integrato la disciplina della Commissione Edilizia rispetto alla previgente Legge Regionale Toscana n. 1/2005 che, all'art. 85 si limitava ad attribuire ai Comuni la facoltà di istituire la



Commissione Edilizia, determinando i casi in cui la medesima doveva essere sentita nel procedimento di rilascio del Permesso a Costruire;

RILEVATO che:

- Il comma 2 dell'art. 148 sopra richiamato disciplina la nomina dei membri della Commissione prevedendo che “i componenti elettivi della Commissione Edilizia [siano] professionisti scelti in base ad una terna proposta dagli ordini o collegi di appartenenza (...) e che non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni”.
- il comma 3 dell'articolo di cui sopra recita “il responsabile del procedimento comunale partecipa alla seduta della Commissione al solo fine di illustrare il progetto”;

VERIFICATO pertanto che la vigente disciplina regionale fa salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di istituire o meno la Commissione, che tuttavia deve essere costituita da professionisti esterni;

CONSIDERATO che:

- che la valutazione collegiale, peraltro limitata agli interventi più rilevanti, continuerà a basarsi sull'istruttoria già eseguita dal responsabile del procedimento, in merito alla verifica della conformità dell'opera alla normativa vigente ed agli strumenti urbanistici in vigore;
- è prevista la presenza di figure professionali di provata capacità e considerevole interdisciplinarietà nelle materie attinenti l'edilizia e l'urbanistica, professionisti scelti con procedura comparativa, allo scopo di dare continuità operativa all'organo tecnico consultivo comunale ed in particolare alla relativa attività di esame delle pratiche edilizie/urbanistiche affinandone le competenze;

VALUTATO pertanto l'opportunità di confermare la Commissione quale organo consultivo dell'Amministrazione, quale sede per condurre, nei casi previsti, una verifica approfondita sulla compatibilità edilizia ed urbanistica degli interventi proposti, con riferimento ai principi di qualità insediativa ed ambientale perseguiti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali;

CONSIDERATO che, per le innovazioni di legge sopravvenute, si rende necessaria una nuova formulazione dell'art. 1.3.2. del Regolamento Edilizio vigente per recepire la disciplina contenuta nell'art. 148, comma 2 della L.R. 64/2015 e conseguentemente procedere alla formazione di una nuova Commissione Edilizia costituita da componenti elettivi;

CONSIDERATO inoltre che all'interno del Regolamento edilizio vigente, il Titolo 6 “Elementi complementari e di arredo” capo 6.3. “Dehors” disciplina la realizzazione dei “Dehors”, per la quale è ritenuta più opportuna una regolamentazione specifica da approvare con regolamento autonomo da parte del Consiglio Comunale;

RITENUTO pertanto di dover disapplicare la norma suddetta, abrogando il capo 6.3 “Dehors” contenuto nel titolo 6 “Elementi complementari di arredo” in quanto tutta la materia sarà oggetto di specifica regolamentazione da adottarsi con apposito atto presentato al consiglio comunale contestualmente al presente al fine di regolamentare la materia senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO che l'abrogazione del capo 6.3 rende necessario correggere i seguenti punti del Regolamento edilizio:

- l'art. 2.2.3.6, relativo alle "Opere a carattere stagionale", eliminando il riferimento all'art. 6.3 che disciplina i "Dehors";
- l'art. 3.4.20, relativo ai "Manufatti a carattere temporaneo", eliminando il riferimento all'art. 6.3.4 che disciplina gli elementi di arredo dei "Dehors";

VISTA e fatta propria la proposta di modifica degli artt. 1.3.2, 2.2.3.6 e 3.4.20 e del capo 6.3 del Regolamento Edilizio vigente, allegata alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- con la lettera "A" nella versione con testo coordinato;
- con la lettera "B" nella versione con testo da approvare;

VISTA e fatta propria la relazione del Responsabile del procedimento, allegata con la lettera "C" alla presente proposta di deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

SENTITE le Commissione Consiliare 2^a e 5^a, nella seduta congiunta del __/05/2015;

VISTO l'art. 70 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA l'art. 148 della legge regionale n. 65/2014 "Norme sul governo del territorio"

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000, dando atto della non rilevanza contabile del presente atto;

CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese:

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,

1. di approvare la proposta di modifica Regolamento Edilizio vigente riguardante gli artt. 1.3.2, 2.2.3.6 e 3.4.20 e del capo 6.3 del Regolamento Edilizio vigente, allegata con la lettera "B" alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Settore Sviluppo del Territorio per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la pubblicazione della modifica apportata e conseguentemente richiedere la terna dei nominativi agli ordini e colleghi professionali per la nomina dei componenti elettivi;
3. di dare atto che per effetto dell'abrogazione del capo 6.3 "Dehors" del vigente Regolamento Edilizio, la disciplina dei "Dehors" sarà contenuta in apposito regolamento da approvare con atto autonomo e successivo;



piazza Vittorio Veneto, 1 50019 tel. 055 055	www.comune.sesto-fiorentino.fi.it
---	--

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile P.O. Pratiche Edilizie arch. Mario Lopomo.

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di